

TORNATA DEL 22 LUGLIO

GIORGINI, relatore. Sentirò prima l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Farò un'osservazione all'onorevole Tecchio.

Nell'articolo 7, quando si parla dei tribunali ordinari, non si volle indicare i tribunali di circondario,...

TECCHIO. Domando la parola.

DEPRETIS.... si volle indicare i tribunali chiamati dalla legge a giudicare dei reati secondo la loro competenza.

Se c'è una redazione più chiara, io per parte mia la accetto, e credo che anche la Commissione non avrà difficoltà di accettarla: però non crederei che si possa ammettere che qui si tratti di reati politici. Infatti la falsa testimonianza, comunque commessa, è sempre un reato comune.

Io non potrei mai trovar ragione per qualificare i reati contemplati nell'articolo 6, sotto il titolo di reati politici, pei quali avvi una speciale competenza.

TECCHIO. Ho bisogno di chiarire la mia intenzione.

Prima di tutto, a termini del Codice di procedura penale, quando si dice *tribunale* non s'intende se non il tribunale di circondario.

Nel Codice di procedura civile la parola *tribunale* è adoperata per designare in genere il giudice di mandamento e il tribunale di circondario, e la Corte d'appello, de'quali si determinano le competenze secondo i principii in esso Codice statuiti.

All'incontro nel Codice di procedura penale, per togliere ogni dubbio si mantenne costantemente, secondo le varie competenze, la locuzione di *giudice*, di *tribunale di circondario* o di *Corte d'appello* o *d'assisie*. Quindi io vorrei che non si mutasse la esattezza della terminologia del Codice di procedura penale.

Quanto poi allo stabilire che le cause di cui parliamo debbano inviarsi alle Corti d'assisie, mi pare di avere avvertito come o sia che si guardi al corpo rappresentato dalla Commissione d'inchiesta, che è corpo certamente politico, o sia che si guardi alle deposizioni che occorrono innanzi a codesta Commissione, che sono quasi sempre in materia politica, o sia che si consideri che la Camera quando istituisce una Commissione d'inchiesta è ispirata da motivi essenzialmente politici, deve nel presente articolo stabilirsi la competenza delle Corti d'assisie.

Nè vale punto l'obbiezione che qualche volta le infrazioni a questa legge che venissero sottoposte al giudizio delle assisie sarebbero punibili con pene correzionali; perchè mi è forza ripetere che, secondo il nostro Codice di procedura penale debbono portarsi innanzi alla Corte d'assisie tutti i reati che hanno natura od ombra di reato politico, per quantunque non debbano soggiacere se non a pene correzionali, od anco di semplice polizia, siccome non di rado accade riguardo ai reati di stampa.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal deputato Tecchio?

GIORGINI, relatore. Io non avrei nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio, col quale si vorrebbe sostituire alle parole *tribunali ordinari* un'espressione più generica, la quale comprendesse insieme tutte le autorità giudiziarie che possono essere chiamate a conoscere di reati contemplati dalla presente legge.

Quanto alla questione poi se per questi reati debba crearsi una competenza speciale e demandarsi tutti alla cognizione della Corte di assisie, io debbo esprimere la mia opinione personale. Non avrei nessuna difficoltà a che questo partito fosse accettato dalla Commissione, inquantochè, sebbene io non creda che delitti del genere di quelli contemplati nella legge che andiamo a votare possano essere assimilati ai delitti politici, però l'oggetto dell'inchiesta avendo sempre una grande importanza ed attinenza coll'ordine pubblico, cogli'interessi generali del paese, io non troverei nessuno ostacolo a che, qualunque fosse la pena che dovesse al caso applicarsi e senza considerazioni alla pena, il dibattimento avesse luogo sempre davanti ad una Corte di assisie, piuttostochè davanti ad un semplice tribunale di circondario.

Per conseguenza, senza esporre il parere della Commissione che potrei difficilmente raccogliere in questo momento, non esprimendo che la mia opinione personale, dichiaro che voterò l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio propone che l'articolo 7° sia così concepito:

« Le dette pene saranno applicate dalle Corti di assisie. »

DE DONNO. Domando la parola.

Io propongo invece:

« Le dette pene saranno applicate dai magistrati competenti. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato).

Domando se l'emendamento De Donno è appoggiato.

(È appoggiato.)

MASSA. Domando la parola sulla posizione della questione.

Io credo convenga porre ai voti anzitutto l'emendamento dell'onorevole Tecchio come quello che è più ampio e toglie ogni dubbio; mentre i dubbi esisterebbero pur sempre quando fosse adottato l'emendamento De Donno.

Infatti, questa frase generica di *magistrati competenti* non spiega nulla di più dell'articolo della Commissione: fra i magistrati vi è anche il giudice di mandamento. Ho sentito parlar or ora della dignità delle Commissioni d'inchiesta parlamentari e trarne argomento per esasperare le pene pei reati che si verificano nelle disposizioni seguite avanti di esse; ebbene, questa dignità andrebbe a finire a che i verbali dell'inchiesta parlamentare saranno sindacati dai giudici di mandamento.